



COMUNE DI NARBOLIA

PROVINCIA DI ORISTANO

AREA FINANZIARIA

Servizio Tributi - Personale – Bilancio – Servizio Civile – Tirocini – CEASS

CIG. N.

Determinazioni Area Finanziaria

N. 60 DEL 07-07-2021

Oggetto: Indizione procedura di assunzione di n. 1 Istruttore Amministrativo-Vigilanza Cat. C, a tempo pieno e indeterminato, tramite scorrimento di graduatoria vigente di altro Ente.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto del Sindaco n. 3 del 22.05.2019 avente ad oggetto “Conferimento incarichi di posizione organizzativa”.

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 30.12.2020 avente ad oggetto “Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2021-2023. Approvazione bilancio di previsione 2021-2023.

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 30.03.2021 di adozione del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023.

Visto il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 17/01/2017.

Visto l'art. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75:

«2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica

la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.».

Viste in tal senso le “Linee di indirizzo per la predisposizione dei Piani di Fabbisogni di Personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche” (DPCM 8 maggio 2018 pubblicato in G.U. n.173 del 27/7/2018).

Richiamata la Deliberazione di Giunta n. 34 del 07.07.2021 con la quale:

- sono state apportate modifiche al Piano Triennale del Fabbisogni di Personale 2021-2023;
- è stata prevista, per il 2021, l'assunzione di n. 1 Istruttore Amministrativo-Vigilanza Cat. C, a tempo indeterminato, per 36 ore settimanali.

Preso atto che ai sensi dei conteggi effettuati secondo la nuova disciplina, il parametro di spese di personale su entrate correnti come da ultimo consuntivo approvato risulta essere pari al 24,91%, e che pertanto il Comune si pone al di sotto del primo “valore soglia” secondo la classificazione indicata dal DPCM all'articolo 4, tabella 1 (che per i comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 1.999 abitanti è pari a 28,6%).

Rilevato che secondo l'art. 4 comma 2 del citato decreto “*i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, (...) sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica*”.

Considerato inoltre che:

- per effetto dell'art. 5, in sede di prima applicazione per l'anno 2020, il DPCM limita il potenziale importo incrementale di spesa di personale in misura pari alla percentuale indicata nella tabella 2, calcolata sul consuntivo 2018, che per il Comune di Narbolia è pari a € 78.479,81;
- a tale valore si aggiungono, sempre nel rispetto del tetto dato dal primo “valore soglia”, le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020, pari a € 31.291,52;
- il Comune di Narbolia dispone di un margine di potenziale maggiore spesa pari a € 50.832,53 per l'anno 2021, € 25.903,55 per il 2022 e € 102.491,67 per il 2023.

Evidenziato che l'assunzione in oggetto non rientra nei casi di assunzioni obbligatorie previste dall'art. 3, comma 4 della Legge n. 68/1999 per il collocamento dei disabili, in quanto il personale da assumere verrà impiegato nei servizi di vigilanza e non avrà funzioni meramente amministrative.

Dato atto che il posto in oggetto non è stato ricoperto mediante mobilità ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, e che il Responsabile del Servizio Finanziario ha inteso provvedere alla copertura del posto tramite scorrimento delle graduatorie vigenti di altri Enti, in quanto nell'Ente non sono vigenti graduatorie in corso di validità riguardanti il profilo richiesto.

Ritenuto che la scelta dello scorrimento delle graduatorie vigenti di altri enti attui il pieno rispetto dei principi di economicità, efficacia, efficienza e buon andamento della Pubblica Amministrazione sanciti dall'art. 97 della Costituzione; in particolare, si è tenuto conto del dispendio di energie, in termini di tempo e denaro pubblico, necessarie all'esperimento di una nuova procedura concorsuale.

Visto l'art. 9, comma 1 della Legge n. 3/2003, il quale prevede che gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre Amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione, con le modalità indicate nel regolamento governativo approvato ai sensi dell'art. 17 della legge n. 400/1988.

Visto l'art. 3, comma 61 della legge n. 350/2003, che prevede che, nelle more dell'emanazione del suddetto regolamento governativo, gli Enti Pubblici possono utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre Amministrazioni Pubbliche, previo accordo tra le stesse.

Posto che il parere ANCI del 08.09.2004 chiarisce che il "previo accordo" può avvenire anche successivamente all'espletamento della procedura concorsuale.

Dato Atto che l'orientamento legislativo è suffragato dalla giurisprudenza amministrativa e contabile e richiamati in tal senso:

- la deliberazione n. 124/2013 della Corte dei Conti dell'Umbria che ritiene: "(...) la lettera e lo scopo della norma non consentono interpretazioni tanto restrittive da ancorare il "previo accordo", di cui all'art. 3, comma 61, della L. n. 350/2003, ad una data anteriore alla "approvazione della graduatoria" o, addirittura, alla "indizione della procedura concorsuale";
- la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento della funzione pubblica, n. 5/2013 ad oggetto: "Indirizzi volti a favorire il superamento del precariato. Reclutamento speciale per il personale in possesso dei requisiti normativi. Proroghe dei contratti. Articolo 4 del decreto-legge 31 agosto, 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni e articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", che ha chiarito ulteriormente che l'accordo tra Amministrazioni per l'utilizzo delle graduatorie vigenti può concludersi anche dopo la pubblicazione delle graduatorie stesse;
- la sentenza del T.A.R. Veneto 19 maggio 2011, n. 864, che riconosce la possibilità di utilizzare la graduatoria concorsuale di un altro Ente anche in mancanza del "previo accordo" di cui all'art. 3 comma 61 della legge 350/2003 e 9 della legge 3/2003, che prevedono e consentono "l'utilizzo di graduatorie in corso di validità di altre amministrazioni pubbliche previo accordo o nulla osta da ottenersi prima dell'utilizzo della graduatoria e purché la graduatoria riguardi concorsi banditi per la copertura di posti inerenti l'analoga categoria";
- la Sentenza del TAR Lazio 3 agosto 2012, n. 7221, che afferma che lo scorrimento della graduatoria degli idonei del concorso pubblico "...deve necessariamente consistere nella utilizzazione della graduatoria ancora valida. Solo tale opzione infatti soddisfa gli interessi pubblici ed il legislatore ha reiteratamente scelto di prorogare la validità delle graduatorie concorsuali a mezzo di continui interventi normativi al fine evidente di consentirne la utilizzazione, evitando in tal modo inutile dispersione di tempo e denaro e favorendo la immediata provvista di personale già utilmente selezionato".

Ritenuto opportuno trasmettere ai Comuni della Sardegna la richiesta di scorrimento graduatorie vigenti relative alle procedure concorsuali a tempo pieno e indeterminato, Categoria C, per il profilo professionale di Istruttore Amministrativo-Vigilanza e Agente di Polizia Locale.

Visto il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;
Visto il D. Lgs. 165/2001;
Visto il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
Visto lo Statuto Comunale.

DETERMINA

Di considerare la premessa parte integrale e sostanziale del presente atto.

Di indire la procedura di assunzione per n. 1 Istruttore Amministrativo-Vigilanza a tempo pieno e indeterminato, Cat. C, mediante scorrimento di graduatorie vigenti presso altri Enti del territorio regionale approvate a seguito di selezioni per posti in organico a tempo indeterminato per il profilo professionale di Istruttore Amministrativo-Vigilanza e Agente di Polizia Locale .

Di stabilire che:

- gli Enti interessati dovranno trasmettere le proprie graduatorie all'indirizzo PEC dell'Ufficio Protocollo del Comune di NARBOLIA, entro le ore 12:00 di mercoledì 14 Luglio 2021;
- che i primi idonei disponibili nelle graduatorie saranno sottoposti a colloquio orale;
- che con successivo atto si procederà alla nomina della Commissione esaminatrice.

Di Dare Atto che il rapporto di lavoro tra il Comune e il candidato che verrà assunto, sarà regolato con contratto individuale di lavoro, dal CCNL comparto Regioni ed Enti Locali e dalle altre disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano tali tipologie di rapporto di lavoro.

Di dare atto che gli emolumenti e gli oneri diretti e riflessi trovano copertura nei capitoli dedicati alle spese di personale, del Bilancio di previsione 2021-2023.

Di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del T.U.E.L.

Il Responsabile del Procedimento

Responsabile del servizio
Dott.ssa Firinu Giuseppina

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 153 del T.U. Enti Locali D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, esprime parere favorevole sull'atto n.60 del 07-07-2021 attestando la regolarità e il rispetto dell'ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l'assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.

Narbolia

Responsabile Serv. Finanziario
Dott.ssa Firinu Giuseppina

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio on line Comunale al n. dal
giorno al (art. 124, C.1° - T.U. Enti Locali D. Lgs. 18.8.2000, n. 267)

Narbolia,

Responsabile del servizio
Dott.ssa Firinu Giuseppina